



Cremona

COMUNE
DI CREMONA

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (ART. 19, 1° COMMA, N. 10, DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616)

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Consiglio Comunale n. 716/17515 del 21/03/1990

Approvazione del regolamento comunale

INDICE - SOMMARIO

- Art. 1 - Competenza Comunale
- Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Locali di pubblico spettacolo
- Art. 4 - Classificazione locali di pubblico spettacolo
- Art. 5 - Accesso
- Art. 6 - Agibilità di teatri e luoghi di pubblico spettacolo
- Art. 7 - Norme per la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo
- Art. 8 - Spettacoli e pubblici trattenimenti
- Art. 9 - Imposta sui pubblici spettacoli
- Art. 10 - Requisiti dei richiedenti la licenza. Norme antimafia
- Art. 11 - Controlli di pubblica sicurezza
- Art. 12 - Comunicazioni al Prefetto
- Art. 13 - Validità delle licenze
- Art. 14 - Obblighi dei titolari delle licenze
- Art. 15 - Violazioni alle norme del presente Regolamento

Art. 1 Competenza Comunale

Per effetto dell'attribuzione al Comune delle funzioni in materia di pubblica sicurezza, in adempimento all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono divenuti di competenza comunale anche i regolamenti di cui all'articolo 84 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, già di competenza del Prefetto, riguardanti la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo.

Spetta al Consiglio Comunale adottare i detti regolamenti e determinare le procedure e le competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 2 Ambito di applicazione del regolamento

Le presenti norme riguardano la sicurezza nei locali o in altri luoghi ove si effettuano spettacoli o trattenimenti di qualsiasi genere o entità di pubblico.

Le norme regolamentari si applicano tanto ai locali in cui il pubblico è ammesso a pagamento, quanto a quelli in cui è ammesso ad invito o gratuitamente.

Art. 3 Locali di pubblico spettacolo

Con la locuzione "locale" si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi vari e i disimpegni ad essi annessi.

Art. 4 **Classificazione locali di pubblico spettacolo**

- a) Teatri: luoghi nei quali si presentano al pubblico spettacoli lirici, coreografici, drammatici, riviste e varietà caratterizzati da scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature.
- b) Cinematografi: luoghi destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.
- c) Cinema Teatri: luoghi destinati, oltre che alle proiezioni cinematografiche, anche a numeri di avanspettacoli su palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana.
- d) Locali di trattenimento:
 - d1) luoghi ove si tengono trattenimenti danzanti, numeri di varietà su semplice pedana;
 - d2) luoghi ove si tengono concerti, conferenze oppure ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente come: esposizioni, mostre, fiere.
- e) Altri locali di trattenimento o luoghi riservati di massima a bambini e ragazzi quali: oratori, circoli, sale ricreative scolastiche per l'effettuazione di spettacoli e trattenimenti pubblici o aperti al pubblico.
- f) Circhi: luoghi specificatamente od occasionalmente destinati a presentare al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio con o senza l'intervento di animali feroci o domestici.
- g) Serragli: luoghi dove si accolgono gabbie permanenti o collocate sopra veicoli, destinati a contenere animali di qualsiasi genere, in particolar modo belve feroci.
- h) Stadi, sferisteri, campi sportivi o altri luoghi destinati in genere a divertimento o, occasionalmente, spettacoli all'aperto:
luoghi dove si presentano al pubblico, all'aperto, spettacoli teatrali o cinematografici, manifestazioni sportive quali: gioco del pallone, palla al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, ecc. in forma agonistica e non, oppure occasionalmente.
- i) Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti.

Art. 5 **Accesso**

L'accesso ai locali di cui ai punti a), b), c), d1) del precedente articolo 4) è vietato a chi non ha raggiunto l'età minima di anni 14 oppure a persone incapaci di intendere e volere.

L'accesso alle persone di cui sopra è altresì concesso se le stesse sono accompagnate da persona maggiorenne che si rende responsabile in loro vece.

L'accesso a tutti i locali indicati nell'art. 4 è vietato alle persone in stato di efilismo.

L'accesso ai locali di cui ai punti d2), f), h), e i) del precedente art. 4 è vietato ai minori di 14 anni, ovvero ai minori di 18 anni quando previsto dalle norme vigenti, cioè nel solo caso che vengano presentati spettacoli per i quali è espressamente vietato l'accesso ai minori.

Art. 6

Agibilità di teatri e luoghi di pubblico spettacolo

La licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, è rilasciata dal Sindaco dopo l'esito favorevole della visita di collaudo eseguita dalla Commissione permanente di vigilanza prevista dall'art. 141 del Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché all'avvenuto rilascio del certificato Prevenzione Incendi previsto per i luoghi aperti al pubblico di capacità superiore alle 100 persone dall'art. 15 del D.P.R. 29.7.1982, n. 577 e dalla voce 83 del D.M. 16.2.1982.

La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale od arene cinematografiche già in attività, sono subordinate all'autorizzazione del Ministero per il Turismo e Spettacolo ai sensi dell'art. 31 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213.

La suddetta autorizzazione è necessaria anche per adibire a sala per proiezioni cinematografiche un teatro.

Per la costruzione e modificazione dei locali di pubblico spettacolo devono essere altresì rispettate le norme e procedure previste dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Generale Servizi Antincendi - n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni.

I certificati di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 previsti per le manifestazioni di qualsiasi genere programmate in locali aperti al pubblico, non possono essere rilasciati prima della verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza delle condizioni generali di sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento delle manifestazioni.

Le visite della Commissione Provinciale di Vigilanza devono essere richieste per tutti i locali indicati nel precedente articolo 4 ed adibiti a spettacoli, all'aperto o al chiuso, nei quali il pubblico stesso accede, a pagamento e non, o comunque si intrattiene per qualsiasi motivo.

Le visite della Commissione Provinciale di Vigilanza devono essere richieste, per i locali di cui sopra, prima dell'inizio delle attività, anche se aventi carattere di provvisorietà o saltuarietà. Analogamente dovrà richiedersi il rilascio del certificato Prevenzione Incendi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per le costruzioni di edifici o installazioni con strutture in acciaio si applicano le norme previste dalla Circolare Ministeriale n. 91 del 14 Settembre 1961.

Per le attività contemplate nel presente regolamento non è consentito l'impiego di strutture pressostatiche, ad eccezione degli impianti sportivi con capienza inferiore alle 50 persone che siano conformi a quanto previsto dall'art. 19 del D.M. 25.8.1989.

Per i teatri-tenda si applicano le disposizioni emanate con la Circolare n. 2039/T4104 del Ministero del Turismo e Spettacolo.

Art. 7
Norme per la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo

Ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica nei locali di pubblico spettacolo dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella sopra richiamata Circolare del Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 e successive modificazioni, nonché le seguenti:

- a) non è consentito vendere biglietti in numero superiore a quello dei posti effettivamente esistenti e riconosciuti dalla Commissione Provinciale di Vigilanza prevista dall'art. 141 del Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e comunque non potrà avere accesso ai locali un numero di persone superiore a quello dei posti stessi.
- b) Durante gli spettacoli dovranno essere tenute sgombre le corsie ed i passaggi laterali ai posti a sedere, pertanto nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti nelle sale.
- c) Le porte di sicurezza, a mente dell'art. 145 del T.U.L.P.S., dovranno essere costruite e mantenute in modo che, in caso di necessità, si possano facilmente aprire verso l'esterno con semplice spinta.
Le porte devono essere custodite da apposito personale il quale, alla fine dello spettacolo o in ogni caso di necessità, deve indirizzare il pubblico verso le uscite più prossime in modo che tutte indistintamente le uscite siano utilizzate.
- d) Durante le rappresentazioni il titolare della licenza od un suo rappresentante dovrà essere presente in sala.
Dovrà altresì essere presente un conveniente numero di maschere per provvedere a disciplinare l'accesso degli spettatori, curare, come detto sopra, l'apertura delle porte ed assicurare il rispetto delle disposizioni di sicurezza.
- e) Il titolare dell'esercizio cinematografico dovrà vigilare affinché nella cabina di proiezione sia rigorosamente osservato il divieto di fumare, così come in ogni locale di trattenimento (Legge 11 novembre 1975, n. 584).
- f) Nei locali di pubblico spettacolo o intrattenimento gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dalla Legge 1° marzo 1968, n. 186. Deve altresì essere installato un impianto di illuminazione sussidiario idoneo ad entrare automaticamente in funzione quando cessi l'erogazione di corrente. In detti locali devono essere installate luci di sicurezza, che devono rimanere accese durante gli spettacoli.
- g) L'esercente dovrà richiedere alle compagnie di spettacolo dichiarazione di conformità alla normativa vigente di tutto il materiale di scena o necessario per lo svolgimento dello spettacolo che non sia già stato visionato dalla C.P.V.L.P.S. di Cremona. Dette dichiarazioni dovranno essere messe a disposizione degli organi di controllo.
- h) I locali di pubblico spettacolo devono essere mantenuti in stato di perfetta pulizia e decoro, come pure i servizi igienici annessi.
Nei circhi, le stalle e tutti gli altri luoghi di ricovero previsti per gli animali non dovranno procurare nocumento od inconvenienti igienici né agli animali né ai visitatori.
- i) I locali dovranno essere forniti di una cassetta per medicazioni, che dovrà sempre essere tenuta in piena efficienza e fornita del necessario per un intervento di pronto soccorso.
La cassetta dovrà essere del tipo approvato dalle Autorità Sanitarie.
- l) Nei teatri, circhi, teatri di varietà e cinema - teatri, di qualunque capienza, è obbligatorio, nelle ore di spettacolo, il servizio permanente di una squadra antincendio.

Prescrizioni particolari potranno essere imposte in sede di rilascio della licenza di cui all'art. 68 del T.U. leggi P.S..

Art. 8

Spettacoli e pubblici trattenimenti

Chiunque intenda presentare in luogo pubblico o aperto al pubblico spettacoli o pubblici trattenimenti, previsti dagli artt. 68 e 69 del T.U. 18 Giugno 1931, n. 773, deve presentare apposita istanza al Sindaco.

Il Sindaco, previo accertamento da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza dei requisiti di idoneità e l'acquisizione del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF., rilascia la licenza di agibilità e di spettacolo o di pubblico trattenimento così come richiesto, imponendo le opportune prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza degli spettatori.

L'accertamento della Commissione Provinciale di Vigilanza è richiesto anche per l'apertura di circoli, sale da ballo e sale pubbliche per audizioni.

Per il rilascio di licenza relativa a manifestazioni teatrali, i richiedenti devono esibire il nulla-osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il rilascio della licenza per la installazione di circoli equestri è subordinata alla esibizione del nulla-osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo a norma delle disposizioni di legge vigenti.

Per gli spettacoli a carattere sportivo è facoltà del Sindaco, qualora ne ravvisi l'opportunità, richiedere anche il nulla-osta della Federazione Medico Sportiva Italiana.

Per l'organizzazione di competizioni sportive su pista o su strade comunali dovranno essere rispettate le norme previste dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 68 del 2 luglio 1962.

Il Sindaco in questo caso rilascia le relative licenze con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e successive integrazioni.

Per le manifestazioni indicate nel comma precedente gli organizzatori dovranno esibire al Sindaco, prima del rilascio delle licenze, copia della polizza per l'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile sottoscritta con massimali adeguati.

Art. 9

Imposta sui pubblici spettacoli

Le licenze previste dagli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, non possono essere rilasciate se i richiedenti non comprovano preventivamente di aver ottemperato a quanto previsto in materia d'imposta sugli spettacoli a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, nonché in materia di protezione del diritto di autore di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 10

Requisiti dei richiedenti la licenza. Norme antimafia

Le licenze previste dal presente Regolamento sono subordinate al possesso da parte degli interessati dei requisiti soggettivi prescritti dal Titolo I, Capo III del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 T.U. leggi di P.S. e successive modificazioni, nonché dal Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

A cura del Sindaco e prima del rilascio delle licenze, dovrà essere promossa certificazione del Prefetto, ai sensi dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1982, n. 936, che attesti che nei confronti dell'interessato non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 10, nonché negli artt. 10 ter e 10 quater della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 11

Controlli di pubblica sicurezza

I controlli nei locali o luoghi di pubblico spettacolo soggetti ad autorizzazione di polizia nonché alle autorizzazioni previste dal presente regolamento, sia quelli previsti dall'art. 20 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che quelli riguardanti il mantenimento delle condizioni originarie di sicurezza, con particolare riferimento al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento o in quelle da esso richiamate, ovvero alle prescrizioni contenute nelle licenze rilasciate ai titolari, possono essere effettuati, oltre che a mezzo di ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza, anche dagli agenti della Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali e personale del Corpo Vigili del Fuoco.

Art. 12

Comunicazioni al Prefetto

Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 6, ai fini dell'osservanza dell'obbligo prescritto dal quarto comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il Sindaco, prima di procedere al rilascio delle licenze previste dal presente Regolamento, provvede alla comunicazione al Prefetto.

A seguito di motivata richiesta del Prefetto, i provvedimenti emanati dal Sindaco possono essere sospesi, annullati o revocati.

Qualora effettuati gli accertamenti istruttori a norma del presente Regolamento, il Sindaco ritenga di non doversi far luogo al rilascio della licenza richiesta notifichi agli interessati il diniego, anche a mezzo telegramma o fonogramma.

Art. 13
Validità delle licenze

Tutte le licenze ed autorizzazioni previste dal presente Regolamento hanno validità di un anno e si rinnovano automaticamente, di anno in anno, previo pagamento degli oneri fiscali nella misura prevista dalle norme di legge in vigore al momento del rinnovo e parere favorevole dell'autorità preposta alle verifiche od ai collaudi periodici, successivi al rilascio, prescritti dalle vigenti norme ovvero dalla licenza o dall'autorizzazione stessa.

I provvedimenti temporanei hanno validità limitata al periodo in essi previsto ed alla scadenza devono essere restituiti al Comune.

Il provvedimento temporaneo esplicita la sua validità solo nel luogo espressamente indicato nell'atto stesso.

Art. 14
Obblighi dei titolari delle licenze

Le licenze e le autorizzazioni rilasciate a' sensi del presente Regolamento debbono essere esposte alla vista del pubblico, se riferentesi ad attività specifica, o custodita, qualora si riferiscano ad attività generali, in modo da poterle esibire in qualsiasi momento agli addetti al controllo e alla vigilanza.

Copia del presente Regolamento e della pianta dei locali adibiti a pubblico spettacolo sarà affisso in chiara evidenza per il pubblico, gli artisti ed il personale di servizio.

Art. 15
Violazioni alle norme del presente Regolamento

Le sanzioni pecuniarie per le violazioni alle norme del presente Regolamento verranno di volta in volta fissate con provvedimento del Sindaco, o per esso dall'Assessore competente, secondo le procedure e le modalità di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.